



da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art.25 della legge n.300/70

**A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO DELL'ISTITUTO
CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO O FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Oggetto: monetizzazione ferie non godute

La legge di Stabilità, in vigore dal 2 gennaio scorso, dopo aver ribadito (comma 54) che i docenti possono fruire le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni - il comma 55 stabilisce che le ferie non godute non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi.

Unica eccezione è costituita dal personale supplente breve o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, che mantengono il diritto al pagamento solo nel caso in cui - nell'ambito di durata della nomina - non sia possibile fruire tutte le ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni.

Questo sta inducendo molti dirigenti ad assegnare "d'ufficio" le ferie ai supplenti durante le vacanze di Natale e di Pasqua, suscitando le perplessità e le proteste del personale interessato.

Poiché la legge 228/2012 presenta qualche incertezza applicativa e per evitare l'aggravarsi del contenzioso, la UIL Scuola ha sollecitato al MIUR un incontro per l'emanazione di una circolare che chiarisca tutti gli aspetti della delicata ed importante materia.

Nell'attesa, si ricorda che:

- l'art. 13, c. 2 del CCNL, in base al quale le ferie non possono essere "imposte" dal dirigente, ma "devono essere richieste dal personale docente e ATA" (sia pure nei tempi stabiliti);
- l'art. 13, c. 9 del CCNL (ribadito dal c. 54 della legge), che consente ai docenti di fruire fino a 6 giorni di ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche, purchè la sostituzione avvenga "con altro personale in servizio nella stessa sede e non vengano comunque a determinarsi oneri aggiuntivi" per l'amministrazione.

A nostro avviso quindi, il personale supplente - utilizzando tutte le opportunità consentite dalla normativa in vigore- farebbe bene:

- a) a calcolare il numero di giorni di ferie che spettano a ciascuno in base alla durata della nomina, con la seguente proporzione: $365 : 32 = \text{numero dei giorni di servizio} : x$
- b) a provare a fruire delle ferie spettanti durante le attività didattiche (fino a un massimo di 6 giorni) alle condizioni previste dal su citato art. 13, c.9 (anche con la sostituzione di colleghi disponibili) e concordando con il dirigente le possibili date;
- c) a tenere presente che rimane il diritto al pagamento sostitutivo nel caso in cui i tempi e la durata della nomina non consentano la totale fruizione delle ferie nei tempi stabiliti.

La UIL scuola di Mantova è in stretto contatto con la Segreteria Nazionale per eventuale ricorso a tutela degli interessi degli iscritti.

Per informazioni: 349 4686218

Il segretario provinciale

